



Procedura aperta ex art. 71 D.Lgs. n. 36/2023
per l'appalto di lavori e opere pubbliche
criterio di aggiudicazione del minor prezzo

Disciplinare

Risorse FSC 2021-2027 - "Interventi di messa in sicurezza viabilità minore/comunale" (FSCRI_RI_3015) - D.G.R. n. 17 del 27 gennaio 2025 - Ente Attuatore: Comune di Campobasso - Intervento: "Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali finalizzati al miglioramento e messa in sicurezza dei seguenti tratti di collegamento: Centro città con zona fieristica di Selva Piana e Centri Sportivi - C.da Mascione con svincolo Tangenziale Est" - Importo complessivo intervento: € 1.000.405,00 Importo finanziamento FSC € 1.000.405,00 - Importo a carico Ente € 0,00

TABELLA DI SINTESI INTRODUTTIVA

Procedura di gara: Procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali finalizzati al miglioramento e messa in sicurezza delle stesse

Luogo di esecuzione del contratto: Centro città con zona fieristica di Selva Piana e Centri Sportivi – C.da Mascione con svincolo Tangenziale Est

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo

STAZIONE APPALTANTE

Denominazione: Comune di Campobasso

Indirizzo: P.zza Vittorio Emanuele, n. 29 – 86100 Campobasso

e-mail: urp@comune.campobasso.it pec:
comune.campobasso.protocollo@pec.it

sito istituzionale (profilo del committente): www.comune.campobasso.it Codice ISTAT: B519

codice CIG della gara: acquisizione tramite PAD

Codice CUP: D37H19003680002

Codice CPV: 45233141-9

RUP della gara: geom. Angelo Di Soccio (Area Operativa Sviluppo del Territorio – LL.PP.)

Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (art. 15, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023):
dr. Angelo Cefaratti (Area Avvocatura, Gare e Attività Economiche – Settore Gare)

TERMINI DI GARA:

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: **venerdì 11 settembre 2026;**

Termine ultimo per la risposta ai chiarimenti: **giovedì 17 settembre 2026;**

Termine per la presentazione della domanda di partecipazione e delle offerte: **venerdì 25 settembre 2026 – ore 13:00**

Data di apertura delle offerte: **martedì 29 settembre 2026 – ore 9:00;**

PREMESSA

Per facilitare gli operatori economici, che attraverso un unico documento possono disporre dell'intera *lex specialis* di gara il presente riunisce bando e relativo disciplinare.

Per quanto non previsto, si rinvia al d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici* (di seguito, per brevità, denominato **Codice**), come integrato e corretto dal d.lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 (*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*).

Con **determinazione a contrarre n. 3344 del 20/08/2026** è stata avviata la selezione per affidare i lavori di: **Risorse FSC 2021-2027 – “Interventi di messa in sicurezza viabilità minore/comunale” (FSCRI_RI_3015) – D.G.R. n. 17 del 27 gennaio 2025 – Ente Attuatore: Comune di CAMPOBASSO – Intervento: “Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali finalizzati al miglioramento e messa in sicurezza dei seguenti tratti di collegamento: Centro città con zona fieristica di Selva Piana e centri sportivi – C.da Mascione con svincolo Tangenziale Est” – Importo complessivo intervento: € 1.000.405,00 Importo finanziamento FSC € 1.000.405,00 – Importo a carico Ente € 0,00.**

Il progetto è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022.

La procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://appalti.comune.campobasso.it>

La procedura di selezione degli operatori economici è la **procedura aperta**, come disciplinata dall'art. 71 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023;

Il criterio di aggiudicazione è il criterio del **minor prezzo**, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Il luogo di svolgimento della prestazione: Città di Campobasso - Centro città con zona fieristica di Selva Piana e Centri Sportivi – C.da Mascione con svincolo Tangenziale Est [codice NUTS ITF22]

La durata del procedimento prevista è pari a cinque mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il RUP, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il *geom. Angelo Di Soccio* mail: angelo.disoccio@comune.campobasso.it

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, è il dr. Angelo Cefaratti

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176 c. 2 del Codice civile

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti, presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature, dei sistemi di collegamento e dei programmi impiegati dall'operatore economico per la connessione alla Piattaforma;

– utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente.

In caso di mancato funzionamento o di malfunzionamento della Piattaforma, non dovuti alle predette circostanze, che impediscano la corretta presentazione delle offerte, per assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può sospendere il termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma o la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o, comunque, di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Per partecipare alla procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet, dotato di browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 d.lgs. 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6bis e 6ter d.lgs. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) il legale rappresentante dell'operatore economico (o persona con idonei poteri di firma) deve disporre di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (art. 29 d.lgs. 82/2005); un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento 910/2014; un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro; il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014; il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Progetto esecutivo dei lavori o delle opere pubbliche approvato con Delibera di Giunta comunale n. 182 del 02/07/2025;
- b) schema di domanda di partecipazione (**MODELLO 1**);
- c) Mod.1A - Mod. 1A II- Consenso Privacy;
- d) documento di gara unico europeo DGUE *da generare on line*;
- e) disciplinare di gara;
- f) quadro economico;
- g) capitolato speciale d'appalto;
- h) schema di contratto;
- i) Patto di integrità approvato con D.G.C. n. 117 del 27 aprile 2022;
- j) Codice di comportamento dell'Amministrazione aggiudicatrice, la cui applicazione è estesa ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell'amministrazione" (art. 2 del DPR 62/2013), approvato con delibera di Giunta Comunale n. 151 del 18 maggio 2023, e Codice di comportamento integrativo approvato con delibera di G.C. n. 48 del 06/03/2026;
- k) Offerta Economica (**MODELLO 2**);

La documentazione di gara nonché la documentazione relativa al progetto è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante (<https://www.comune.campobasso.it>), al seguente link: <https://www.halleyweb.com/campobasso2/zf/index.php/attiamministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/7/atto/G1mpJMUTEWT0-A> e sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale al seguente link: <https://appalti.comune.campobasso.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>)

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla procedura proponendo quesiti scritti da inoltrare entro il giorno **venerdì 11 settembre 2026**, in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana – entro il giorno **giovedì 17 settembre 2026**.

Le risposte alle richieste di chiarimenti, presentate in tempo utile, sono fornite in formato elettronico prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

I concorrenti sono invitati a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma e il sito istituzionale.

Non verrà fornita alcuna risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni, diverse da quelle del paragrafo precedente, tra Stazione Appaltante e operatori economici, sono validamente effettuate esclusivamente tramite la Piattaforma e sono accessibili sulla medesima

La stazione Appaltante utilizzerà - per l'invio delle comunicazioni dalla PAD - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito dall'operatore economico in sede di iscrizione alla piattaforma telematica della Stazione Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo di posta certificata inserito nell'apposito campo.

IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà la piattaforma di gara per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale; tra queste è compresa la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D. Lgs. n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6bis, 6ter e 6quater d.lgs. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, ai sensi all'art. 58, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva), oltre al fatto che, nel caso, verrebbe violato quanto prescritto dall'art. 14, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023 (divieto di artificioso frazionamento).

Descrizione dei lavori: messa in sicurezza di tratti stradali attraverso ripavimentazione in conglomerato bituminoso, apertura cunette, f.p.o. di barriere di protezione, esecuzione segnaletica orizzontale.

Categorie di lavori oggetto dell'appalto: categoria prevalente (categoria dei lavori di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento): **OG 3** class. III[^] di Euro 674.155,70.

Categorie scorporabili/subappaltabili: **OS10** class. I[^] di euro 61.110,13; **OS 12/A** di euro 34.926,45;

(A) Importo totale soggetto a ribasso:	€ 770.192,28
(B) Di cui manodopera:	€ 152.616,74
(C) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso:	€ 19.852,95
(D) Importo complessivo a base di gara (A) + (B) =	€ 790.045,23

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad euro € 152.616,74.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 11, commi 1, 2 e 2-bis ed in conformità all'allegato I.01 del D.lgs. 36/2023, è il seguente: CCNL per l'Edilizia (Industria e Cooperative), codice CNEL F012.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché dichiarino che tale contratto garantisca ai dipendenti le medesime tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

In particolare, sono considerati equivalenti, a norma dell'art. 3, comma 2 del richiamato Allegato, i CCNL aventi i seguenti codici CNEL:

1. F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016) – CCNL Edili Industria e cooperative – firmato da Ance, Alleanza delle cooperative e sindacati di settore;
2. F015 – CCNL Edili Artigianato – firmato dalle associazioni artigiane e dai sindacati di settore;
3. F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017) – CCNL Edilizia Piccole e Medie Imprese – firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore.

L'importo complessivo è al netto di IVA. L'appalto è finanziato con fondi Regionali a valere sulle *Risorse FSC 2021-2027 – "Interventi di messa in sicurezza viabilità minore/comunale"* (FSCRI_RI_3015) – D.G.R. n. 17 del 27 gennaio 2025

3.1. DURATA

La durata dell'esecuzione dei lavori è fissata in **120** (centoventi) giorni naturali e continui. Il termine decorre dalla data di consegna dei lavori stessi.

La consegna dei lavori anticipata, rispetto alla stipula del contratto, è sempre ammessa alle condizioni previste dall'art. 17, commi 8 e 9, del Codice dei Contratti.

3.2. REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle prestazioni superiore al **3%** dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati nella **misura del 90%**, del valore eccedente la variazione del **3%**, applicata alle lavorazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater dell'art. 60 del Codice.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'art.120 c.1 lett. c) del Codice: la Stazione Appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi: modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante; rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla procedura, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che già singolarmente abbiano i requisiti per partecipare. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti siano costituiti da imprese controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara, in una delle forme di seguito indicate, è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale per accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica ai retisti non partecipanti all'aggregazione, i quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65 c. 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (*rete soggetto*), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che

assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti; tale organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma privo di soggettività giuridica (*rete contratto*), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara; l'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un **raggruppamento temporaneo** può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65 c.1 lett. b), c), d), ovvero una sub-associazione, nelle forme di RTI o consorzio ordinario costituito, oppure di aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempreché le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti richiesti dal presente.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione, di cui all'art. 94 del Codice, comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica, di cui all'art. 95, dovrà essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente o non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti: - il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito; - la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento o consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante o esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, c. 16ter d.lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis D.Lgs. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici che, occupando oltre 50 dipendenti, non consegnino, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici che, occupando un numero di dipendenti pari o superiore a 15 ma non superiore a 50, nei 12 mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta abbiano omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di genere.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi che seguono. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al **Fascicolo virtuale dell'operatore economico** (di seguito: **FVOE**). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese, oppure nell'**Albo delle Imprese Artigiane** per attività pertinenti con quelle oggetto della procedura. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economico finanziaria del concorrente sono ricompresi ed assolti attraverso il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui alla Paragrafo che segue.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

A pena di esclusione, i concorrenti stabiliti in Italia devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA), di cui all'art. 100 c. 4 del Codice.

L'attestazione, in corso di validità, deve documentare il possesso della qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da svolgere.

La documentazione a comprova dei requisiti richiesti può essere prodotta dall'operatore economico nella busta amministrativa, ovvero, in mancanza deve essere, dal medesimo, resa disponibile mediante inserimento nel FVOE.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 c. 2 lett. e), f), g), h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al precedente Paragrafo 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui di cui al precedente Paragrafo 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

[Se richiedi requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui ai precedenti paragrafi 6.2 e 6.3]

I consorzi di cui all'art. 65 c. 2 lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. I consorzi di cui all'art. 65 c. 2 lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari, sia per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale, sia per migliorare la propria offerta tecnico progettuale. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente. Indicano se l'avvalimento sia finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta tecnico progettuale del concorrente o ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372 c.4 del d.lgs. 14/2019, per partecipare alla procedura, tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 d.lgs. 14/2019 e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 d.lgs. 14/2019, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti speciali oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. **È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. **Non è sanabile** e, quindi, è **causa di esclusione**

dalla gara la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o non disponga di requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante segnala all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96 c. 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto laddove non produca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e, nel caso di contratti ad alta intensità di manodopera, la prevalente esecuzione.

L'aggiudicatario è tenuto a stipulare i contratti di subappalto, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 119 c. 5 del Codice, l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE

A pena di esclusione, il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 % di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30 % di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, non obbligati alla redazione del rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 46, D.Lgs. 198/2006, devono, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, consegnare una Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico deve trasmettere tale relazione alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consiglieria ed al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti devono, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, consegnare alla stazione appaltante una relazione che certifichi assolvimento degli obblighi previsti, a carico dell'impresa, dalla L. 68/1999 e che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza

della presentazione delle offerte. L'operatore economico deve trasmettere tale relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 15.800,90 costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 c. 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, in forma di **cauzione o di fideiussione**.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti di pagamento elettronici, presso il conto CCB di Tesoreria c/o Unicredit S.p.a. IBAN: IT82R0200803813000020016891.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che abbiano i requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario, iscritto nell'albo di cui all'art. 106 d.lgs. 385/1933 che svolga, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, che sia sottoposto a revisione contabile
- da parte di società iscritta all'albo di cui all'art. 161 d.lgs. 58/1998, e che abbia i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente; indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito o costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art.45 c.2 lett. b), c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 16/9/2022 n. 193;
- d) avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

- e) inoltre, la fideiussione deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del Codice civile; la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957 c.2 del Codice civile; l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 c. 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) **riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene: 1- per i soggetti di cui all'art. 65 c. 2 lett. e), f), g), h) del Codice, solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione; 2- per i consorzi di cui all'art. 65 c. 2 lett. b), c), d) del Codice, se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il consorzio possiede la predetta certificazione; se, invece, il consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetta gli standard fissati dalla certificazione;
- b) **riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- c) **riduzione del 10%** cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente;
- d) **riduzione del 10 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni:** UNI ISO 45001 [allegato II.13 del Codice]. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene: per i soggetti di cui all'art. 65 c. 2 lett. e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione; per i consorzi di cui all'art. 65 c. 2 lett. b), c), d) del Codice, se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui sopra, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. **Non è sanabile**, quindi è **causa di esclusione**, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio, potrà comunque essere effettuato anche liberamente senza assistenza del Responsabile del Procedimento, a scelta del concorrente, in quanto le aree interessate dai lavori sono accessibili in qualsiasi momento.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti versano, a pena di esclusione, il contributo previsto dall'art. 1 c. 65, 67 L. 266/2005 in favore dell'ANAC di € 77,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 pubblicata in <https://www.anticorruzione.it/-/gestione CONTRIBUTI-gara> Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo consultando il Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante chiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse.

Offerta e documentazione sono sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., mentre la documentazione presentata in copia è prodotta ai sensi del d.lgs. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno venerdì 25 settembre 2026, a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e, quindi, mancata trasmissione dell'offerta entro il termine. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al precedente Paragrafo 1.1.

Regole per la presentazione dell'offerta

Si seguono le indicazioni tecniche riportate al Paragrafo 1 e nello specifico per chi non è iscritto al portale <https://appalti.comune.campobasso.it> registrarsi al Portale nell'Area riservata. Una volta ricevute le credenziali accedere al portale nell'area riservata e selezionare la gara dove è presente la documentazione amministrativa e l'offerta economica. Per coloro già iscritti al portale dovranno solo accedere con le credenziali.

Per partecipare occorre:

a) collegarsi al sito <https://appalti.comune.campobasso.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> ;

- b) Registrarsi al PortaleAppalti, attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione “Area Riservata”;
- c) Accedere alla sezione “Area Riservata” con le credenziali ottenute in fase di iscrizione: se non si è registrati leggere il punto precedente;
- d) Prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “Guida per la presentazione di un’offerta telematica” presente nella sezione “Istruzioni e manuali” del Portale Appalti;
- e) Possedere una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta e con la quale devono essere sottoscritti tutti i documenti prodotti in gara.

L’OFFERTA è composta da:

- A – Documentazione amministrativa; B
- Offerta economica.

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

L’offerta è vincolante per il concorrente. Con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana. Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

L’offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà chiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata, fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o, comunque, in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell’art. 101 c. 4 del Codice, fino al giorno fissato per l’apertura delle offerte, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di **rettifica di un errore materiale** contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell’offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei requisiti di partecipazione non è sanabile ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio ma solo se tali documenti sono preesistenti, con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al precedente Paragrafo 9;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non inferiore a cinque non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere e la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante esclude il concorrente.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori chiarimenti limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Come previsto dall'art. 101 c.3 del Codice, la stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può

essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono mai modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma <https://appalti.comune.campobasso.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> per compilare o allegare la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione completa delle dichiarazioni sostitutive (allegato **MODELLO 1**;
- Mod.1A – Mod. 1A II – Consenso Privacy;
- documento di gara unico europeo DGUE *da generare on line*;
- copia della procura, *se necessaria*;
- garanzia provvisoria ed eventuali certificazioni legittimanti la relativa riduzione;
- documentazione in caso di avvalimento di cui al Paragrafo 15.3;
- documentazione per i soggetti associati di cui al Paragrafo 15.4;
- dichiarazione assenza conflitto di interessi dell'Operatore Economico;
- capitolato speciale d'appalto, sottoscritto per accettazione;
- schema di contratto, sottoscritto per accettazione;
- patto di integrità approvato con D.G.C. n. 117 del 27 aprile 2022, sottoscritto per accettazione;
- codice di comportamento dell'Amministrazione aggiudicatrice, la cui applicazione è estesa ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell'amministrazione" (art. 2 del DPR 62/2013), approvato con delibera di Giunta Comunale n. 151 del 18 maggio 2023, sottoscritto per accettazione;
- codice di comportamento integrativo approvato con delibera di G.C. n. 48 del 06/03/2026, sottoscritto per accettazione.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

Il concorrente presenta la domanda di partecipazione, completa delle dichiarazioni sostitutive, redatta, preferibilmente, utilizzando l'allegato **MODELLO 1** reso disponibile attraverso la Piattaforma.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione, di cui all'art. 94 c. 1 e 2 del Codice, sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema in

relazione a tutti i soggetti indicati all'art. 94 c. 3 del Codice. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza della causa non automatica di esclusione, di cui all'art. 95 c. 1 lett. e), art. 98 c. 3 lett. g) e h) del Codice (illecito professionale grave), sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94 c. 3 del Codice. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni, di cui all'art. 95 c.1 lett.a) del Codice, commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'art. 407-bis c.1 del Codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio), i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'art. 94 c.1 del Codice ed alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'art. 98 c.4 lett.h) del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutte le altre attività, di cui all'art. 98 c.3 del Codice, idonee a perfezionare la fattispecie dell'illecito professionale grave, tenute tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione verificatesi prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 c.2 lett. b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Con la domanda di partecipazione **il concorrente dichiara:**

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) dei soggetti di cui all'art. 94 c.3 del Codice, incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una

forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater D.L. 76/2020;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari e le condizioni di esecuzione indicati al Paragrafo 9.
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere;
- di assumere l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile e a quella femminile una quota delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali non inferiore alle percentuali fissate al precedente Paragrafo 9.
- di essere a conoscenza degli obblighi derivanti-dal Codice di comportamento adottato da questo Ente con Delibera di Giunta Comunale n. 151 del 18/05/2023 e reperibile al seguente link https://www.halleyweb.com/campobasso2/zf/index.php/attiamministrativi/delibere/detta_glio/atto/GTIRBMUq1Yz0-H e dal successivo Codice di comportamento integrativo adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 06/03/2026 reperibile al seguente link https://www.halleyweb.com/campobasso2/zf/index.php/attiamministrativi/delibere/detta_glio/atto/G1mpjeUT6UT0-A e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare gli obblighi derivanti dal Patto di integrità di cui alla Delibera di Giunta comunale n. 117 del 27/04/2022, reperibile al seguente link https://www.halleyweb.com/campobasso2/zf/index.php/attiamministrativi/delibere/detta_glio/atto/GTkRVd506UT0-F ;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt.17 c.2 e 53 c.3 del DPR 633/1972 ed a comunicare la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice; - di aver preso visione del Paragrafo 28 e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte, ai sensi del d.lgs. 82/2005: dal concorrente che partecipa in forma singola; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dall'impresa mandataria/capofila; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo; nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 c. 2 lett. b), c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo;

Nel caso di aggregazioni di retisti, la domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 c. 4quater D.L. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 c. 4quater D.L. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta, del valore di 16,00 euro, viene effettuato o tramite il servizio **@e.bollo** dell'Agenzia delle Entrate. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema **@e.bollo**, ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da 16,00 euro ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Gli operatori economici esteri pagano l'imposta con bonifico (codice IBAN: IT07Y0100003245348008120501) e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 D.LGS.14/2019

Il concorrente dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare. Inoltre, dichiara che le altre imprese aderenti all'eventuale raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95 c.4 e 5 d.lgs. 14/2019. Il concorrente presenta la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 c.1 lett. o) del d.lgs. 14/2019 attestante la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: a) la dichiarazione di avvalimento; b) il contratto di avvalimento.

La documentazione attestante i requisiti deve essere caricata nel FVOE.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero della percentuale, in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del lavoro, ovvero la percentuale, in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 38 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti (la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica):

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per raggruppamento temporaneo di imprese costituito e per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo):

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

- dichiarazione delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA (ESCLUSA)

Il criterio di aggiudicazione applicato del minor prezzo non prevede la presentazione da parte dei concorrenti di offerte tecnico progettuali. I concorrenti presentano unicamente l'offerta economica secondo il Paragrafo che segue.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma predisposta preferibilmente con l'allegato MODELLO 2.

L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente Paragrafo 15.1, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- prezzo complessivo al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, deve essere espresso in cifre e lettere e il ribasso in percentuale. Si precisa che verranno prese in considerazione fino a max. 2 cifre decimali;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro; - la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'art.41 c.14 del Codice, i costi della manodopera indicati al Paragrafo 3 del presente non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

A pena di esclusione, anche l'offerta economica è sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del **minor prezzo**, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Sono inammissibili offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

19. SEGGIO DI GARA

Il Seggio di Gara, in composizione monocratica è costituito dal Responsabile della fase di affidamento.

Il Seggio di gara può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale.

Il Seggio di gara svolge la verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa e dell'offerta economica. Ha compiti meramente propositivi nei confronti del RUP e formula in tal senso proposte a quest'ultimo sull'esito delle verifiche documentali e sulla sussistenza, coerenza e conformità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici.

La verifica della congruità dell'offerta e la decisione sull'esclusione del concorrente dalla gara sono rimesse al RUP, a cui competono tutte le attività di supervisione, indirizzo e coordinamento (art. 15, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023).

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **martedì 29 settembre 2026 – ore 9:00**. La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura della documentazione amministrativa, delle offerte economiche e la riservatezza delle riunioni, quando non sono pubbliche.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di Gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte economiche restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente Paragrafo 14, se necessario;
- propone al RUP l'eventuale esclusione dalla procedura di gara del/dei concorrenti, che se da questi condivisa, dà corso alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti e siano stati ammessi alla fase successiva.

Il Seggio di Gara procede all'apertura ed esame delle offerte economiche.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino offerte economiche identiche, i predetti concorrenti, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine stabilito dall'organo di gara.

Ove permanga *l'ex aequo* il Seggio procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al Paragrafo 2.3.

Il Seggio rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione della documentazione amministrativa dall'offerta economica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- offerte inammissibili in quanto il seggio ritiene sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente primo in graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il FVOE dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente trenta (30) giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'art. 96, comma 15, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato nei termini di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.: non si applica il termine dilatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo ricorrendo la condizione di cui alla lett. d) di detto comma 3.

Il contratto dovrà comunque essere stipulato entro sessanta (60) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto. La garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro trenta (30) giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art.106 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine, per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura di cui all'art. 119 c. 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni subcontratto, che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto assoggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010. Pertanto, l'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: 1- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera, del servizio o della fornitura cui sono dedicati; 2- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 3- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante, ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori, la stazione appaltante può procedere alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario si uniforma ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta del DPR 62/2013, del Codice di comportamento anche integrativo e del Patto di integrità di questa stazione appaltante.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti allegati tra la documentazione di gara.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta di informazioni inserite nella Piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Molise – Campobasso.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del d.lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del DPCM 148/2021 e dei relativi provvedimenti di attuazione.

28. MODELLI

La domanda di partecipazione e le correlate dichiarazioni sostitutive è preferibile che siano formulate avvalendosi dei modelli contenuti nella documentazione di gara, di cui al paragrafo 2.1

Campobasso, 21 agosto 2026

f.to Il Responsabile della fase di affidamento
(dr. Angelo Cefaratti)

f.to il Rup
(geom. Angelo Di Soccio)